

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 23 Febbraio 2018	
OGGETTO	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno 2018 il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 14:40, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Levorato Mariachiara	P
Borghi Margherita	P	Magnanini Nicolo'	P
Bruschi Fabiana	P	Mora Simone	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	P	Pernarella Mauro	P
Ghirelli Ilaria	P	Scaltriti Elisa	P
Giannuzzi Sabrina	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 16

Assenti: 1

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Fantuzzi Marcello, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Borghi Margherita - Catellani Martina - Nicolini Gianluca.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23/02/2018

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; inoltre l'art. 3-bis stabilisce che, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del d. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2018;

VISTO il comma 37, dell'art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), che, modificando il comma 26, dell'art. 1, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), estende all'anno 2018 la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2014 con la quale è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'addizionale Comunale all'Irpef approvando il relativo regolamento ed aliquote per l'anno 2014;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, occorre confermare per l'anno 2018 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura stabilita per l'anno 2015 (ultimo disponibile) in modo da ottenere un gettito stimato pari ad Euro 575.000;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali

rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Il Consiglio Comunale ha convenuto la trattazione congiunta dei punti n. 7, 8, 9 e 10 iscritti all'Ordine del Giorno e ha pertanto svolto una discussione unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo;

Sono intervenuti:

- Simone Mora, capogruppo Correggio al centro
- Fabio Testi, assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente
- Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Simone Mora - Correggio al centro; Fabiana Bruschi - Sì tu sì), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1- di confermare per l'anno 2018, per i motivi in premessa indicati, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2014 e quindi modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale così come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,60%



CITTÀ DI
CORREGGIO

75.001		0,80%
--------	--	-------

- 2- di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del regolamento, una soglia di esenzione per i redditi non superiori a 15.000 Euro;
- 3- di disporre la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni;
- 4- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Simone Mora - Correggio al centro; Fabiana Bruschi - Sì tu sì), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4°, del D.L. n. 267 del 18/08/2000.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Fantuzzi Marcello
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)